

MODULARIO
P.C.M. - 207.

MOD 261



RACCOMANDATA A.R.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE

DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO AFFARI GENERALI E ATTIVITA'
DI INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO

Presidenza del Consiglio dei Ministri
 DICA 0008263-2.4.5.2.3
 del 01/04/2008



3064836

Sig. Marchese Vincenzo
 c/o Studio Legale Avv. Cipriani
 Via dei Rododentri, 1
 50132 FIRENZE

Comando della Guardia di Finanza
 Gruppo di Firenze
 Via C. Cocchi, 1
 50134 FIRENZE

Oggetto: Ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi - art.25 comma 4, legge 241/1990.

Con riferimento al ricorso presentato alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, si trasmette in allegato la decisione adottata nella seduta del 12 marzo 2008.

Si rammenta che, contro le decisioni assunte dalla Commissione per l'accesso, ai sensi dell'articolo 25, comma 4 della legge 241/1990, è dato ricorso, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data del ricevimento della presente comunicazione, al tribunale amministrativo regionale.

IL COORDINATORE DELL'UFFICIO
 (Dott.ssa Ilaria Antonini)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sig. Vincenzo Marchese

contro

Amministrazione resistente: Comando della Guardia di Finanza- Gruppo di Firenze

Fatto

Il Sig. Vincenzo Marchese riferisce di aver presentato in data 20 gennaio 2006 richiesta di accesso all'amministrazione resistente tesa alla visione ed al rilascio di copia di tutti i documenti contenuti nel proprio fascicolo personale compresi quelli costituenti il c.d. faldone riservato, specificando il proprio interesse ad accedere. Con nota datata 8 febbraio l'amministrazione respingeva l'istanza in quanto non idonea ad identificare i documenti oggetto della richiesta di accesso e con l'invito a meglio precisare i documenti stessi nonché il proprio interesse all'accesso. Sulla vicenda si innestava procedimento giurisdizionale dinanzi al competente TAR il quale respingeva il ricorso presentato contro il provvedimento dell'amministrazione ritenendo la richiesta generica e dal tenore meramente esplorativo, ferma restando la facoltà di presentare nuova richiesta di accesso recante le integrazioni richieste dall'amministrazione intimata.

In data 13 ottobre 2007, pertanto, il maresciallo Marchese reiterava la propria richiesta di accesso specificando nel dettaglio l'oggetto della propria istanza. In particolare la richiesta veniva formulata con riferimento alla propria cartella personale e/o nominativa detenuta dall'amministrazione resistente al fine di poter tutelare i propri interessi con specifico riguardo alla condotta asseritamente integrante gli estremi del *mobbing* da parte del Comando della Guardia di Finanza. A titolo esemplificativo l'odierno ricorrente specificava il contenuto di alcuni dei documenti oggetto della richiesta. In data 14 novembre 2007 l'amministrazione confermava il proprio diniego ritenendo la richiesta del maresciallo generica e volta ad esercitare un controllo diffuso sull'operato dell'amministrazione. Contro tale ultimo provvedimento il maresciallo Marchese in data 12 dicembre ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone

l'accoglimento. In data 10 gennaio 2008, l'amministrazione di Napoli ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni insistendo per il rigetto del gravame. Considerata la connessione oggettiva del presente gravame con quello rivolto al Comando della Guardia di Finanza di Napoli in cui l'amministrazione ha rilevato che la cartella nominativa oggetto di richiesta da parte del ricorrente, contiene anche le informative alla polizia giudiziaria e le comunicazioni delle notizie di reato, rilevando altresì che entrambe le tipologie documentali sono sottratte all'eccesso dall'articolo 24, comma 6, lettera c), l. n. 241/90, la Commissione ha ritenuto di estendere il contenuto delle suddette controdeduzioni anche al presente ricorso e pertanto chiedeva di sapere se l'amministrazione avesse emanato il regolamento recante la disciplina dei casi di esclusione; nonché la fase di avanzamento dei procedimenti penali relativi alle comunicazioni di reato cui l'amministrazione stessa faceva cenno nella memoria difensiva.

Diritto

In data 13 febbraio 2008 l'amministrazione dava seguito alla pronuncia interlocutoria della scrivente Commissione, ribadendo che il diniego impugnato col presente ricorso è fondato non "sull'esigenza di tutelare la riservatezza di atti pertinenti a procedimenti penali a carico del citato **ispettore, che, peraltro, non risultano presenti nella sua cartella personale**" bensì **"dalla genericità** delle motivazioni addotte dall'istante, sia dalla mancanza degli elementi necessari per l'identificazione dei documenti oggetto della pretesa di ostensione".

Al riguardo, viceversa, si osserva che il ricorso è fondato e va accolto. In primo luogo l'interesse ad accedere, relativamente ai documenti contenuti nel fascicolo personale dell'accedente, deve ritenersi *in re ipsa*, trattandosi di documenti contenenti dati relativi alla stessa persona dell'istante. Sul punto la giurisprudenza del giudice amministrativo è costante e pacifica (tra la altre, Cons. Stato, Sez VI, 10.09.1996, n. 1024). Sotto tale profilo, quindi, la motivazione adottata nell'impugnato provvedimento e confermata nella nota del 13 febbraio u.s., appare priva di pregio. Per ciò che attiene all'individuazione dei documenti oggetto della richiesta si ritiene che l'indicazione contenuta nella richiesta di accesso del 13 ottobre 2007 soddisfi i requisiti di cui al d.P.R. n. 184/2006, considerato che a tal fine è sufficiente fare riferimento alla tipologia attizia oggetto dell'istanza, non essendo possibile richiedere un livello di dettaglio ulteriore nell'istanza rivolta all'amministrazione anche in virtù del fatto che l'accesso stesso, una volta esercitato, è lo strumento in grado di mettere in condizione l'accedente di conoscere il contenuto dei documenti inseriti nella propria cartella personale e/o nominativa.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 12 marzo 2008

IL PRESIDENTE



MODULARIO.
P.C.M. - 207



RACCOMANDATA A.R.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIATO GENERALE

**DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO AFFARI GENERALI E ATTIVITA'
DI INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO**

Presidenza del Consiglio dei Ministri

**DICA 0006262-2.4.5.2.3
del 01/04/2008**



3064795

Sig. Marchese Vincenzo
c/o Studio Legale Avv. Cipriani
Via dei Rododentri, 1
50132 FIRENZE

Guardia di Finanza
Comando I Gruppo Napoli
Viale Due Giugno, 2/4
80100 NAPOLI

Oggetto: Ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi - art.25 comma 4, legge 241/1990.

Con riferimento al ricorso presentato alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, si trasmette in allegato la decisione adottata nella seduta del 12 marzo 2008.

Si rammenta che, contro le decisioni assunte dalla Commissione per l'accesso, ai sensi dell'articolo 25, comma 4 della legge 241/1990, è dato ricorso, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data del ricevimento della presente comunicazione, al tribunale amministrativo regionale.

IL COORDINATORE DELL'UFFICIO
(Dott.ssa Natia Antonini)

Natia Antonini



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sig. Vincenzo Marchese

contro

Amministrazione resistente: Comando della Guardia di Finanza- Gruppo di Napoli

Fatto

Il Sig. Vincenzo Marchese riferisce di aver presentato in data 20 gennaio 2006 richiesta di accesso all'amministrazione resistente tesa alla visione ed al rilascio di copia di tutti i documenti contenuti nel proprio fascicolo personale compresi quelli costituenti il c.d. faldone riservato, specificando il proprio interesse ad accedere. Con nota datata 8 febbraio l'amministrazione respingeva l'istanza in quanto non idonea ad identificare i documenti oggetto della richiesta di accesso e con l'invito a meglio precisare i documenti stessi nonché il proprio interesse all'accesso. Sulla vicenda si innestava procedimento giurisdizionale dinanzi al competente TAR il quale respingeva il ricorso presentato contro il provvedimento dell'amministrazione ritenendo la richiesta generica e dal tenore meramente esplorativo, ferma restando la facoltà di presentare nuova richiesta di accesso recante le integrazioni richieste dall'amministrazione intimata.

In data 13 ottobre 2007, pertanto, il maresciallo Marchese reiterava la propria richiesta di accesso specificando nel dettaglio l'oggetto della propria istanza. In particolare la richiesta veniva formulata con riferimento alla propria cartella personale e/o nominativa detenuta dall'amministrazione resistente al fine di poter tutelare i propri interessi con specifico riguardo alla condotta asseritamente integrante gli estremi del *mohhing* da parte del Comando della Guardia di Finanza. A titolo esemplificativo l'odierno ricorrente specificava il contenuto di alcuni dei documenti oggetto della richiesta. In data 14 novembre 2007 l'amministrazione confermava il proprio diniego ritenendo la richiesta del maresciallo generica e volta ad esercitare un controllo diffuso sull'operato dell'amministrazione. Contro tale ultimo provvedimento il maresciallo Marchese in data 12 dicembre ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone

l'accoglimento. In data 12 gennaio 2008, l'amministrazione ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni insistendo per il rigetto del gravame. In particolare il Comando della Guardia di Finanza rileva che la cartella nominativa oggetto di richiesta da parte del ricorrente, contiene anche le informative alla polizia giudiziaria e le comunicazioni delle notizie di reato, rilevando altresì che entrambe le tipologie documentali sono sottratte all'accesso dall'articolo 24, comma 6, lettera c), l. n. 241/90. In data 15 gennaio u.s. la Commissione, letta la memoria difensiva dell'amministrazione del 12 gennaio u.s., rilevava la genericità del riferimento all'art. 24, comma 6, lettera c), e pertanto chiedeva di sapere se l'amministrazione avesse emanato il regolamento recante la disciplina dei casi di esclusione nonché la fase di avanzamento dei procedimenti penali relativi alle comunicazioni di reato cui l'amministrazione stessa faceva cenno nella memoria difensiva.

Diritto

In data 13 febbraio 2008 l'amministrazione dava seguito alla pronuncia interlocutoria della scrivente Commissione, comunicando che il regolamento contenente le categorie di documenti sottratte all'accesso è contenuto nel D.M. 29 ottobre 1996, n. 603. L'articolo 4, comma 1, lettera i), del citato regolamento ministeriale sottrae all'accesso i "documenti del Corpo della guardia di finanza inerenti all'emanazione di ordini di servizio, nonché all'esecuzione del servizio stesso, relazioni, rapporti, ed informative concernenti l'attività svolta nei settori istituzionali". Circa lo **stato dei due procedimenti penali a carico del ricorrente, l'amministrazione comunica che entrambi sono stati definiti con decreto di archiviazione.**

A tale riguardo, tuttavia, la Commissione rileva che gli interessi di cui all'articolo 4, lettera i), del citato regolamento ministeriale debbono intendersi riferiti alle richieste di accesso promananti da terzi e non dallo stesso soggetto cui i dati si riferiscono. Pertanto il ricorso è fondato e va accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 12 marzo 2008

IL PRESIDENTE

